

DECRETO DEL COMMISSARIO

Dott. Claudio Costa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 207 del 29/12/2017

N° 53 del 5-2-2018

OGGETTO: Conferma dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone con disabilità "La Tenda", via Diocleziana n. 4, Montegrotto Terme (PD)- Soc. Coop. Soc. "Solaris", via Col Moschin n. 3, Padova. L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali".

Il Commissario dott. Claudio Costa relaziona quanto segue:

la L.R. 16/08/2002 n. 22 e s.m.i. ha stabilito i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

con deliberazioni della Giunta Regionale n. 84/2007 e DGR n. 2067/2007 e s.m.i., attuative della normativa regionale, sono state approvate le classificazioni delle strutture socio sanitarie e sociali, i relativi requisiti minimi generali e specifici, gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale delle unità d'offerta rivolte a persone con disabilità, anziani autosufficienti e non autosufficienti, minori e dipendenti da sostanze d'abuso;

la L.R. 25/10/2016, n. 19 "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS" istituisce l'Azienda Zero, Ente di Governance della sanità regionale veneta;

l'art. 2, comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016 indica tra le funzioni che spettano all'Azienda Zero "l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante";

in attesa che l'Azienda Zero si doti di una stabile articolazione organizzativa con l'approvazione dell'atto aziendale e della dotazione organica, il Commissario dell'Azienda Zero, come previsto in via generale dalla DGR n. 1771/2016, si avvarrà del personale in servizio presso l'Area Sanità e Sociale già preposto allo svolgimento delle attività in parola e si avvarrà delle Aziende Ulss per le attività individuate con DGR n. 1145/2013 e s.m.i.; preso atto che, di conseguenza, il presente decreto è stato istruito dalla Direzione Servizi Sociali, Area Sanità e Sociale, nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti vigenti e, assicurata la legittimità dell'atto, lo stesso è proposto alla firma del Commissario dell'Azienda Zero;

preso atto che, con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n.236 del 5/10/2011, il Centro Diurno "La Tenda", via Diocleziana n. 4, Montegrotto Terme (PD)-

Soc. Coop. Soc. " Solaris", via Col Moschin n. 3, è stato autorizzato all'esercizio per la capacità ricettiva di n. 15 posti e per la durata di 5 anni dalla data del medesimo provvedimento;

preso atto che con nota di data 21/09/2016, acquisita al protocollo regionale veneto n. 357489 del 22/09/2016, successivamente integrata con nota prot. reg. veneto n. 158649 del 26/04/2017, il legale rappresentante del Centro Diurno "La Tenda", via Diocleziana n. 4, Montegrotto Terme (PD)- Soc. Coop. Soc. " Solaris", via Col Moschin n. 3, chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla DGR n. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. n. 22/2002 e dalla DGR n. 84/2007 per i servizi gestiti;

preso atto della dichiarazione richiesta dalla DGR 947 del 23/06/2017, rilasciata con nota acquisita al prot. n. 420283 del 9/10/2017 dal legale rappresentante della Solaris Società Cooperativa Sociale rispetto ai nuovi standard previsti nell'Allegato C alla DGR 740 del 14/05/2015;

considerati gli atti acquisiti ad espletamento della procedura prevista dalla DGR n.1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con decorrenza dalla scadenza del decreto n. 236 del 5/10/2011;

considerata la rispondenza alla programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. n. 22/2002 sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno 2011/2015 Azienda Ulss n. 16, ora Azienda Ulss n. 6 Euganea, prorogato con DGR 2174 del 23/12/2016;

visto che ai sensi dell'art.15 comma 1 L.R. n. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale". La conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale;

visto che è stato acquisito il parere del Comitato dei Direttori generali come previsto dall'art. 3 comma 3 della L.R n. 19/2016

TUTTO CIÒ PREMESSO IL COMMISSARIO

Visti:

-la L.R. 16/08/2002 n. 22 e s.m.i.;

-l'art. 2, comma I[^], lett. g) n. 7, della L.R. n. 19 del 25/10/2016 che demanda all'Azienda Zero la gestione delle attività ivi elencate tra le quali è ricompresa l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie;

-la DGR n. 84/2007 ss.mm.ii.;

-la DGR n. 1771/2016;

-la DGR n. 2174/2016;

-il DPG n. 207 del 29/12/2017;

DECRETA

1.di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2.di confermare l'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone con disabilità "La Tenda", via Diocleziana n. 4, Montegrotto Terme (PD)- Soc. Coop. Soc. "Solaris", via Col Moschin n. 3, per la capacità ricettiva di n. 15 posti;

3.di specificare che il presente provvedimento è valido sino al 5/10/2021 e decorre, a garanzia della necessaria continuità, dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione Servizi Sociali n. 236 del 5/10/2011;

4.di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato all'Azienda Zero;

5.di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;

6.di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7.di pubblicare il presente atto integralmente nell'Albo on line dell'Azienda Zero;

8.di notificare il presente provvedimento all'ente autorizzato, alla Regione del Veneto, all'Azienda ULSS 6 Euganea, al Comune di Montegrotto Terme (PD) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 6 Euganea.

IL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa

